

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2526}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Disposizioni per la regolamentazione della professione veterinaria e la tutela della salute animale.

Presentata il 23 giugno 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge vuole introdurre nuove norme per il corretto esercizio della professione veterinaria, sui requisiti delle strutture ambulatoriali per la tutela della salute degli animali e il loro diritto alla salute sancito dal Titolo IX *bis* del codice penale, introdotto con la legge 20 luglio 2004, n. 189. È noto, infatti, che - diversamente dalle altre professioni a rilevante « impatto sociale », ove esiste una corretta regolamentazione e sanzione a fronte di lesioni di diritti meritevoli di tutela - nell’ambito della professione veterinaria, non esiste una concreta applicazione di un codice deontologico cui il professionista debba attenersi nello svolgimento della sua prestazione professionale a garanzia

della tutela del benessere dell’animale di affezione, ed a tutela dei nostri sentimenti nei loro confronti, se non sulla scorta del suo personale senso etico.

Quantomeno non esistono norme coercitive che impongano una corretta gestione della cura del « paziente » animale, in quanto - da un punto di vista normativo e sanzionatorio - l’inadempimento da parte del veterinario nella cura del nostro animale di affezione viene considerato alla stregua della lesione di un « bene materiale », trovando quindi un riconoscimento di tutela solo in questi ristretti confini.

Appare opportuno sensibilizzare la professione del veterinario sul ruolo di grande importanza che svolge a tutela e

nel rispetto del diritto dell'animale al benessere, ad un'esistenza consona al suo essere, ai nostri sentimenti ed alle cure che vogliamo ed abbiamo il diritto di riservare loro.

Sotto questo profilo, sorge pertanto la necessità di costituire un tessuto normativo che istituisca specifici e cogenti obblighi e conseguenti diritti anche a nostro favore ogniquale volta abbiamo necessità di ricorrere alle cure di un veterinario, così che dal comportamento tenuto dal nostro medico degli animali si possa giudicare il buon operato ed il corretto svolgimento della cura dell'animale.

Infatti, tra i compiti che il veterinario è chiamato ad assolvere ci sono anche quelli della tutela del benessere animale. Si rende così necessario analizzare quali sono gli adempimenti del medico veterinario in relazione alla normativa, in materia di benessere e protezione degli animali.

Non dimentichiamo che il codice deontologico richiama il veterinario a intervenire e prestare la propria opera per la promozione del benessere degli animali.

Tuttavia la situazione attuale è lacunosa: oggi non vi è alcun obbligo di specializzazione per aprire una struttura veterinaria per piccoli animali. Ciò lascia spazio ad una scarsa selezione e di conseguenza ad una qualità scadente della prestazione professionale. Ci deve essere invece una specializzazione post-

laurea, così come esiste per il medico umano.

Oggi non sono richiesti requisiti di strumentazione minima per gli ambulatori veterinari, a scapito della indagine diagnostica e della cura e diagnosi delle affezioni.

Oggi non vi è l'obbligo di allegare referti scritti alle analisi effettuate, né di repertare per iscritto le visite svolte, né di conservare, rilasciare e compilare cartelle cliniche, tantomeno d'avere documentazione archiviata sulle terapie effettuate ad ogni singolo animale in cura.

Le analisi eseguite (radiografie, analisi del sangue, ecografie e quant'altro) non sono rilasciate, (se non su immediata richiesta), né vi è l'obbligo di conservarle.

Oggi non vi è l'obbligo di soccorrere un animale, né è contemplato il reato di omissione di soccorsi per gli animali.

Non vi è l'obbligo di reperibilità anche « 24h », né di un recapito fuori orario ambulatorio. Non esistono pronto soccorsi animali

La presente proposta di legge desidera quindi creare nuove disposizioni per un corretto esercizio della professione veterinaria, sui requisiti delle strutture ambulatoriali per la tutela della salute degli animali e il loro diritto alla salute sancito dal Titolo IX *bis* del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni comuni)

1. Il medico veterinario, nell'esercizio della propria professione, deve prestare la propria opera con scienza e coscienza, eseguendo una visita corretta dell'animale, avvalendosi delle proprie conoscenze scientifiche e di ogni esame clinico e strumentale, che possa servire ad una corretta diagnosi e cura delle malattie. Egli deve operare sempre per la tutela della salute degli animali, evitando loro sofferenza, dolore e fatica, nel rispetto delle vigenti leggi protezionistiche e della sensibilità individuale di ogni animale.

ART. 2.

(Analisi e visite diagnostiche)

1. Il medico veterinario deve sempre consegnare al proprietario dell'animale che ha in cura i referti scritti delle analisi e delle indagini strumentali eseguite per la diagnosi delle malattie, su cui devono comparire la relativa data e la firma del medico. Le analisi e i relativi referti devono essere conservati in copia nell'ambulatorio veterinario per dieci anni.

2. Il medico veterinario rilascia referti scritti, firmati e datati, ai sensi del comma 1, di ogni visita effettuata all'animale, e annota su apposito registro, vidimato dalla azienda sanitaria locale di appartenenza, la data e l'ora di entrata e uscita di ogni animale sottoposto a visita nel proprio ambulatorio, con la relativa firma del proprietario e con l'indicazione dei dati caratteristici dell'animale.

3. Il medico veterinario deve sempre informare con chiarezza il cliente sulle terapie effettuate all'animale, sui relativi dosaggi dei farmaci somministrati e sugli eventuali effetti collaterali, secondo il principio di trasparenza terapeutica.

4. Il medico veterinario compila e rilascia un libretto sanitario nel quale sono registrate le vaccinazioni annuali e gli eventuali interventi chirurgici eseguiti su ogni animale.

5. In caso di morte dell'animale durante il ricovero nel proprio ambulatorio, il medico veterinario compila un certificato, datato e firmato su carta intestata, recante la causa del decesso.

ART. 3.

(Cartella clinica)

1. Il medico veterinario compila e conserva una cartella clinica dell'animale che ha in cura, e vi reca l'annotazione delle terapie, degli esami clinici e delle eventuali patologie riscontrate nel corso degli anni.

2. La cartella clinica di cui al comma 1 può essere rilasciata in copia, dietro apposita richiesta scritta del proprietario dell'animale. Il medico veterinario, nell'interesse esclusivo dell'animale assistito, mette la documentazione clinica in suo possesso a disposizione del proprietario dell'animale o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni che ne abbiano interesse.

ART. 4.

(Reperibilità e pronto soccorso)

1. Il medico veterinario deve sempre prestare le prime cure e il soccorso all'animale bisognoso anche se non invitato, ed anche se l'animale non è suo abituale paziente.

2. Qualora sia impossibilitato a intervenire per gravi motivi, deve sempre e comunque fornire numero di telefono reperibile e disponibile di un altro collega che operi presso una adeguata struttura ambulatoriale, dotata della necessaria strumentazione per gli interventi urgenti di soccorso e di cura. L'omissione di soccorso, senza giustificato motivo, di un animale in pericolo e in stato di bisogno configura maltrattamento di animali, ai sensi della legge 189/2004.

3. In ogni distretto delle aziende sanitarie locali deve essere attivata una struttura di pronto soccorso veterinario, attiva ventiquattro al giorno, fornita di apposita strumentazione per la cura degli animali e per l'esecuzione di interventi chirurgici di urgenza. In tale struttura è obbligatoria la presenza di medici veterinari in possesso di specifica specializzazione in pronto soccorso conseguita al termine di un apposito corso professionale le cui modalità di svolgimento sono determinate, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

ART. 5.

(Rapporti professionali)

1. Il medico veterinario si avvale della collaborazione di colleghi, qualora il caso lo richieda, e nei casi in cui non sia in possesso della strumentazione necessaria per la cura dell'animale. I colleghi sono tenuti a prestare, se richiesta, la loro collaborazione e non possono opporre rifiuto.

2. Il medico veterinario è tenuto ad informare il collega che subentra nella cura di un animale da lui precedentemente assistito di ogni terapia effettuata, e a fornire i referti relativi a tutte le analisi eventualmente eseguite. Qualora il medico veterinario si avvalga di un suo sostituto per interventi notturni e festivi, è comunque tenuto a dare la propria disponibilità per ogni informazione ed emergenza, fornendo un recapito telefonico al sostituto.

ART. 6.

(Specializzazione e requisiti)

1. Il medico veterinario deve seguire periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal Consiglio nazionale dei medici veterinari, nel settore professionale specifico in cui esercita la propria attività, al fine di garantire prestazioni conformi al continuo progresso delle conoscenze nel settore medico-veterinario-scientifico.

2. Il medico veterinario che intende aprire un ambulatorio per la cura di animali domestici deve essere in possesso di apposita specializzazione post-laurea, meglio definita, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che emana apposito decreto, con relativo tirocinio di due anni e successivo superamento dell'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale.

ART. 7.

(Requisiti delle strutture veterinarie)

1. Gli ambulatori veterinari devono essere dotati della seguente strumentazione:

- a) un apparecchio radiologico;
- b) un apparecchio ecografico;

- c) una camera sterile per l'esecuzione delle operazioni chirurgiche;
- d) apparecchiature per la rianimazione;
- e) un apparecchio sterilizzatore per gli strumenti;
- f) bombole di ossigeno.

2. Gli ambulatori veterinari devono essere mantenuti in buone condizioni igieniche ed essere sottoposti a controlli periodici di verifica da parte del personale competente dell'azienda sanitaria locale.

3. Gli ambulatori veterinari devono possedere una sala di aspetto per il pubblico, separata dagli altri locali dove sono visitati gli animali, e una sala di degenza per gli animali in osservazione e in cura; devono altresì possedere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione 26 novembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.

4. Il medico veterinario che esegue prevalentemente visite a domicilio deve comunque possedere una idonea struttura ambulatoriale fornita di adeguata strumentazione ai sensi del presente articolo.

ART. 8.

(Visite ed interventi)

1. Il personale ausiliario e i medici veterinari sono tenuti a indossare il prescritto camice durante la visita e ogni intervento prestato, esponendo il relativo cartellino indicante il nome, cognome e la qualifica professionale.

2. In caso di interventi chirurgici, il medico veterinario deve informare con chiarezza il proprietario dell'animale sugli eventuali rischi e fare sottoscrivere al medesimo un apposito modulo per la dichiarazione del consenso informato, quale liberatoria per procedere all'intervento.

3. Il medico veterinario deve attivarsi nell'esercizio della propria professione ai fini dell'applicazione e del rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali, segnalando ogni abuso e violazione alle autorità competenti. Egli deve altresì collaborare con le associazioni di protezione degli animali per i medesimi fini.

ART. 9.

(Provvedimenti disciplinari)

1. I provvedimenti disciplinari erogati dagli Ordini locali dei medici veterinari nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi di legge devono essere annualmente resi noti tramite idonea pubblicazione nei modi stabiliti dal Consiglio nazionale dei medici veterinari.